

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3797 di mercoledì 08 giugno 2016

### Designare e formare gli addetti alle misure di prevenzione incendi

*Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell'artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla designazione e formazione degli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.*

Milano, 8 Giu ? Per fare il punto degli obblighi, anche inerenti la formazione, dei datori di lavoro nelle piccole e medie aziende, torniamo presentare il volume "**Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare**" in cui l'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e i vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA) analizzano la normativa in materia di salute e sicurezza offrendo un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD032] ?#>

Ci soffermiamo sulla designazione degli **addetti alle misure di emergenza** secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

(...)

E facciamo riferimento oggi in particolare a quanto indica il documento sugli **addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**.

Vediamo gli obblighi del **Datore di Lavoro**.

Secondo l'articolo 43 (Disposizioni generali) della Sezione VI (Gestione delle Emergenze) del Capo III del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:

- "organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza;

- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

- prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili".

Inoltre ai sensi dell'art.43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:

- "i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione";
- i lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Riguardo poi ai **contenuti della formazione**, il documento ricorda che il **D.M. 10 marzo 1998** "indica i contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza".

Riprendiamo in conclusione alcune delle indicazioni tratte dal D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'**allegato IX** del decreto ministeriale riporta i **contenuti minimi dei corsi di formazione** per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Riprendiamo a titolo esemplificativo i contenuti minimi dei **corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio** (durata 8 ore):

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore): principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza;
- 3) Esercitazioni pratiche (3 ore): presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Ricordiamo infine le novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, decreto che ha introdotto nuove **semplificazioni e razionalizzazioni** delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Con il D.Lgs. 151/2015 si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori (restano in vigore i limiti fissati nell'Allegato II e richiamati dal comma 1 dell'art.34 del D.Lgs. 81/2008).

Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia, "Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare", 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

MINISTERO DELL'INTERNO - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)